

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra

- **Sig. Fabrizio Michele Prina** in qualità di Legale Rappresentante della ditta **AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.R.L.** con sede legale in Campiglione Fenile (TO) – Via Luigi Einaudi n. 30 e con sede operativa/amministrativa in Bibiana (TO) – Via delle Rocchette n.5, con Partita Iva / Codice Fiscale 09081800014, in seguito denominata Subappaltante

e

- **Sig. Claudio Martin** in qualità di Legale Rappresentante della ditta **M.B. SRL** con sede legale in Torino (TO) – Corso Vittorio Emanuele II n. 90 e sede amministrativa in Cesana Torinese (TO) – Frazione Champlas Seguin n. 20, con Partita Iva/Codice Fiscale 05305230012 di seguito denominata subappaltatrice,
-

Premesso

che la stessa Ditta M.B. SRL risulta iscritta:

1. presso la C.C.I.A.A. di TORINO al numero repertorio economico amministrativo TO - 701065;

dato atto

che il Comune di Cesana Torinese ha affidato all'Impresa Subappaltante i seguenti lavori: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO GRAN VALLON – CIG 938079903B - CUP i14h20001080001, che la Ditta subappaltatrice risulta disporre di capitali, capacità tecniche, macchine e attrezzature necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

1. che risulta avere eseguito in precedenza lavori analoghi a quelli che si intendono affidare;
2. che l'Impresa Subappaltante resterà del tutto estranea all'organizzazione del lavoro, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente dalla Ditta subappaltatrice, salvo quanto infra previsto;
3. Che non sussistono tra l'Impresa Subappaltante e L'Impresa subappaltatrice forma alcuna di controllo e di collegamento a norma dell'Art. 2359 del Codice Civile;
4. Che l'Impresa subappaltatrice presenti, alla firma del presente contratto, apposita certificazione di regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile ovvero Documento Unico di Regolarità Contributiva qualora risulti già operante;
5. Non sussiste nei confronti dell'impresa subappaltatrice alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i. – art 38 d.l.gs 50/2016 e smi;
6. L'impresa subappaltante ha indicato all'atto dell'offerta le opere oggetto del presente contratto;
7. Che per le opere affidate in subappalto saranno applicati gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con un ribasso del 3,00% .
8. Che le stesse si obbligano all'impegno ed obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 del 13/08/2010;

si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 23 ottobre 1990 n. 300 della normativa antimafia e successive modifiche e integrazioni.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Impresa Subappaltante intende affidare alla Ditta subappaltatrice, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i lavori della categoria OG 8 – SCAVI E RIPORTI, OPERE IN C.A., OPERE IN FERRO, CASSERI E REALIZZAZIONE SCOGLIERE E SOGLIE IN MASSI per un importo di Euro 69.900,00 relativi all'appalto di cui in premessa, rientrante nei limiti del 30% dell'importo complessivo dell'appalto.

La Ditta subappaltatrice dichiara di conoscere e quindi di accettare tutte le disposizioni del Capitolato Generale e Speciale di Appalto e di assumere ogni onere in esso contenuto nessuno escluso.

ART. 2 – ONERI A CARICO DELLA DITTA SUBAPPALTATRICE

La Ditta subappaltatrice assume espresso impegno a sostenere direttamente i seguenti oneri:

- A) fornire sul luogo oggetto dei lavori tutte le macchine e le attrezzature con gestione a proprio rischio, i materiali e le maestranze necessarie all'esecuzione e all'assistenza tecnica delle opere affidate e di provvedere all'esecuzione delle stesse secondo le caratteristiche geometriche e strutturali indicate dalla Direzione Lavori e dal Direttore Tecnico di cantiere
- B) rendere tempestivamente edotta l'Impresa Subappaltante ai sensi e per gli effetti dell'art.21 della Legge 13 settembre 1982 n.646 e successive integrazioni e modificazioni, di ogni variazione intervenuta riguardante i requisiti soggettivi del titolare e degli amministratori e dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt.10 e 10 ter della Legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modifiche;
- C) provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro ed alle previdenze sociali, di adempiere a tutte le altre incombenze di legge e provvedere alla stipula di congrue polizze RCT e RCO, la Ditta subappaltatrice sarà in ogni caso responsabile di eventuali danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori se dovuti ad imperizia nell'uso delle attrezzature da parte delle maestranze;
- D) a richiesta dell'Impresa Subappaltante, di consentire alla medesima, a prendere visione del libro UNICO, dei nulla osta di avviamento al lavoro, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti a dimostrare la regolarità contributiva, con scadenza mensile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali ;
- E) Far pervenire all'Impresa Subappaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali del lavoro assunto.
- F) ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento agli effetti di legge;
- G) Assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

In merito alla tracciabilità dei pagamenti ciascuna delle parti assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nonché l'impegno a dare immediata comunicazione all'Ente della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.

L'impresa subappaltatrice comunica le coordinate bancarie in merito ai pagamenti che saranno effettuati sul seguente conto corrente dedicato:

IBAN: IT 94 G 03069 30690 10000 0004800

Persone autorizzate ad operare sul conto:

Claudio Martin

Nato a Cesana Torinese (TO) il 08/01/1957

Cod. Fisc. MRTCLD57A08C564Y Residente in Cesana Torinese (TO) in Frazione

Champlas Seguin, 21 - CAP 10054

Paola Moretti

Nata a Spoleto (PG) il 17/11/1961

Cod. Fisc. MRTPLA61S57I921T Residente in Cesana Torinese (TO) in Frazione Champlas

Seguin, 21 - CAP 10054

L'impresa subappaltatrice si impegna altresì a comunicare all'Impresa subappaltante ogni variazione, relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare i seguenti codici come previsto dall'art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136: **Cod. CIG 938079903B**

Tutte le spese sostenute dall'impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché tutti gli oneri facenti capo alla medesima per la gestione in autonomia dei necessari mezzi tecnici ed amministrativi, così come tutti gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.

ART. 3 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA SUBAPPALTANTE

- A. L' Impresa Subappaltante garantisce di aver ottemperato agli obblighi posti a suo carico per ciò che concerne l'approntamento del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori L'Impresa provvederà altresì a trasmettere tale piano all'Impresa Subappaltatrice ed a curare il necessario coordinamento con quest'ultima.
- B. L'Impresa Subappaltante provvederà a trasmettere alla Committente ed al Direttore dei Lavori copia del presente contratto.

ART. 4 – NORME CHE REGOLANO IL PRESENTE CONTRATTO

Il presente contratto, per quanto nello stesso non espressamente derogato, è soggetto a tutte le norme, patti e condizioni contenute nel Capitolato Speciale, per i lavori di cui all'oggetto, a tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso, che l'esecutore dichiara espressamente di ben conoscere, che per espressa volontà delle parti non vengono allegati al presente contratto, e a tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di Subappalto (d.l.gs 50/2016 e s.m.i)

ART. 5 – QUALITA' DEI MATERIALI

I materiali necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovranno essere delle migliori qualità e dovranno rispondere ai requisiti delle norme di Legge e di Capitolato.

ART. 6 – INIZIO, DURATA DEI LAVORI E PENALITA'

I lavori di cui al presente contratto inizieranno in seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Appaltante e saranno portati a termine secondo il programma lavori, che dovrà essere concordato con il personale tecnico dell'Impresa Subappaltante all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo.

La Ditta subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione che per eventuali sospensioni e successive riprese di lavoro delle singole opere commesse, che venissero ordinate dall'Impresa Subappaltante in relazione a sopravvenuti esigenze di carattere tecnico produttivo, in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del committente dell'opera o per esigenze di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di impresa terza o di ditta interessata alla complessiva esecuzione dell'opera stessa. Resta impregiudicato peraltro il diritto della Ditta subappaltatrice ad una congrua proroga del termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

Eventuali multe comminate all'impresa appaltatrice per fatti imputabili all'impresa subappaltatrice saranno addebitate a quest'ultima.

ART. 7 – IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI

L'importo totale presunto dei lavori è previsto di Euro 69.900,00.
I lavori oggetto del subappalto saranno remunerati in base ai prezzi di aggiudicazione ribassati del 3,00% (treper cento) oltre agli oneri di sicurezza non ribassati.
I suddetti prezzi saranno, quindi, comprensivi di tutte le prestazioni occorrenti per dare l'opera ultimata in ogni sua parte a perfetta regola d'arte in conformità e nel rispetto dei documenti posti a base di gara dalla Stazione Appaltante e dall'IMPRESA.

ART. 8 PAGAMENTI

Il pagamento dei lavori saranno liquidati al Subappaltatore con bonifico bancario entro 10 giorni dall'effettivo incasso del SAL da parte dell'Appaltatore.

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DELLE OPERE AFFIDATE

La Ditta subappaltatrice non potrà cedere, neppure in parte, a terzi le opere oggetto del presente contratto.
In caso di inosservanza di tale divieto il contratto si intenderà risolto fin all'origine, salvo il diritto dell'Impresa Subappaltante al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti posti in essere dalla Ditta subappaltatrice per violazione delle vigenti norme di legge ivi compresa quella di cui all'art. 21 della Legge 30 settembre 1982 n.646 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 10 – ADEMPIMENTI NORMATIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

La Ditta subappaltatrice si impegna ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi saranno addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo e di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi.

La Ditta subappaltatrice si impegna inoltre all'adempimento di tutte le norme di legge e contrattuali relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie ed alla Previdenza Sociale.

A tal fine dovrà presentare all'Impresa Subappaltante, prima dell'inizio dei lavori la documentazione attestante la regolarità contributiva rilasciata dagli Enti preposti (D.U.R.C.). L'Impresa dovrà dotare le maestranze presenti in cantiere la tessera di riconoscimento contenente le generalità e la relativa fotografia di ogni lavoratore nonché gli estremi della stessa impresa (ai sensi del DLgs n. 81/2008 del 09/04/2008).

La Ditta subappaltatrice assume su di sé ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa all'esecuzione dei lavori assunti, o per fatti derivanti dall'esecuzione stessa, operando in maniera autonoma, a proprio totale rischio.
In relazione a ciò nominerà quale proprio Rappresentante un proprio Tecnico che sarà preposto alla guida del personale addetto alla esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Detto tecnico sarà anche delegato dalla Ditta subappaltatrice a rispondere nei confronti degli Enti previdenziali ed antinfortunistici nonché nei confronti dell'Amministrazione Appaltante con tutti i necessari poteri ed assumerà la funzione di responsabile per la sicurezza della Ditta subappaltatrice.

La Ditta subappaltatrice è tenuta al rigoroso rispetto delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previste dalla vigente normativa, per le lavorazioni oggetto del presente contratto, rispettare le eventuali limitazioni relative alle emissioni di agenti chimici, fisici e biologici previste dalle leggi, dai regolamenti e/o dalle prescrizioni o disposizioni appositamente impartite, chiedendo, se del caso, le necessarie autorizzazioni.

La ditta subappaltatrice dovrà in ogni caso attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori ed a quelle impartite dal Direttore del Cantiere.

La Ditta subappaltatrice, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad essa saranno chiamate a prestare la propria attività – e ciò ai sensi e per gli effetti DLgs 81/2008 del 06/04/2008 – mantiene inoltre indenne sin d'ora l'Impresa subappaltante per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire i dipendenti di essa impresa subappaltatrice, e così per i danni che, per fatto dell'Impresa subappaltatrice, potessero comunque derivare a terzi.

Si impegna inoltre ad esibire la seguente documentazione:

- Piano Operativo di sicurezza contenente la valutazione dei rischi per la sicurezza dei propri dipendenti durante il lavoro, con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguentemente attuate, nonché l'individuazione delle attrezzature di protezione da utilizzare, redatto in base alle norme del DLgs 81/2008 del 06/04/2008. Presentarlo all'impresa subappaltante ed al coordinatore per l'esecuzione e tenerlo a disposizione degli organi di vigilanza, mantenendolo aggiornato in relazione all'evoluzione dei lavori, alle eventuali modifiche intervenute e alle indicazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

- Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, nonché la certificazione della regolarità contributiva rilasciata da INPS, INAIL e Cassa Edile;

- Idoneità al lavoro ed alla mansione specifica dei singoli operatori presenti in cantiere rilasciata dal medico competente del Subappaltatore;

- Dichiarazione dell'avvenuta formazione ed informazione impartita ai propri dipendenti in relazione ai rischi specifici a cui sono esposti durante l'esecuzione dei lavori;

- Dichiarazione attestante la fornitura dei dispositivi di protezione individuale;

ART. 11 – FACOLTA' DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

La Ditta subappaltatrice riconosce espressamente che il mancato adempimento di anche uno solo degli obblighi facenti carico ad essa ed in particolare il mancato pagamento ai lavoratori dipendenti delle retribuzioni maturate per le prestazioni d'opera fornite nell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, il mancato tempestivo versamento agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo sulle retribuzioni medesime, legittima senz'altro l'Impresa Subappaltante alla risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa della Ditta

subappaltatrice, qualora la stessa, a seguito di contestazione scritta, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole a sanare le irregolarità eventualmente rilevate.

ART. 12 – ECCEZIONI DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

1. L'impresa subappaltatrice dichiara di aver preso visione dei disegni di progetto e del luogo e delle condizioni nelle quali i lavori si svolgeranno e di aver valutato congrui e remunerativi i corrispettivi pattuiti nel presente contratto.
2. Nessuna eccezione potrà essere addotta, nei limiti delle vigenti norme di legge, per difficoltà improvvise sul lavoro, scioperi, difficoltà di reperimento dei materiali, ecc. considerate singolarmente e/o nel loro complesso.

ART. 13 – DANNI

Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sulla Ditta subappaltatrice solo se dipendono da cause ad essa imputabili.

ART. 14 – RICHIESTE DELL'IMPRESA SUBAPPALTANTE

Qualora l'Impresa Subappaltante sia tenuta al rispetto di condizioni e termini precisi per far valere nei confronti del Committente domande o proporre riserve, la ditta subappaltatrice sarà tenuta nei confronti dell'Impresa Subappaltante, al rispetto di condizioni e termini identici. In ogni caso nulla sarà dovuto alla Ditta subappaltatrice se, a seguito di una mancata sua tempestiva formulazione dell'Impresa Subappaltante di richieste o riserve, quest'ultima perda una fondata possibilità di trasferire l'onere sul Committente.

ART. 15 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di Legge.

ART. 16 – ARBITRATO

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificatamente tra le parti, sarà deferita ad un unico arbitro, da nominarsi di comune accordo, o in difetto dal Tribunale di Pinerolo

Gli arbitrati saranno esperiti secondo equità, senza formalità di procedura ed i lodi non saranno impugnabili.

ART. 17 - REGIME FISCALE

I presente contratto attiene a prestazioni non soggette ad IVA, in quanto trattasi di prestazioni soggette a Reverse Charge ai sensi dell'art 17 comma 6 del DPR 633/72 come modificato dal D.L. 233/2006 e smi.

ART.18 – REGISTRAZIONI

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 6 del DPR 26/04/86 n. 131. Le spese in caso di registrazione e quelle consequenziali e relative saranno a carico della Parte che, con la propria inadempienza, avrà resa necessaria la registrazione medesima.

Il presente contratto sarà efficace soltanto dopo l'avvenuta autorizzazione al subappalto da parte del l'Ente Appaltante

Bibiana, 19/04/2023

FIRMATO DIGITALMENTE

**L'Impresa AUTOTRASPORTI
ESCAVAZIONI PRINA SILVIO SRL**

FIRMATO DIGITALMENTE

L'Impresa M.B.SRL